

## [Comma 7. Bruxelles dà il via libera ma con osservazioni. AAMS ne terrà conto?](#)

In [Dal Mercato](#) lunedì 23 agosto 2010 - 13:17:14



(Jamma) Nei giorni scorsi è stato ufficialmente annunciato il via libera alle modifiche sulla normativa relativa agli apparecchi di puro intrattenimento, noti come comma7, da parte della Commissione Europea. In base all'art.2, par. 8, della direttiva 98/34/CE, la Commissione Europea DG Imprese e Industria ha comunque formulato alcune osservazioni allo Stato italiano e di conseguenza al MEF- AAMS, sul Decreto notificato (n.2010/282/I) che modifica il Decreto 8 novembre 2005, nella parte riguardante le regole tecniche di omologa.

A quanto pare i dubbi della Commissione, che comunque, va precisato, ha dato il via libera al nuovo mini-decreto, riguardano essenzialmente due punti, ovvero il trattamento diverso assegnato ai tipi di apparecchi e l'interpretazione del concetto di "sensorialità". *Quest'ultimo è riferito al modello di apparecchio da intrattenimento il cui funzionamento è finalizzato a simulare le principali manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore se fosse veramente nella situazione rappresentata. La verifica tecnica può essere effettuata esclusivamente mediante esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni, redatti secondo le modalità previste dagli articoli del decreto che regola la materia.*

A molti produttori ed esperti del settore sono sorti comunque dubbi interpretativi sulla differenza che vi sarebbe fra un simulatore di guida e un gioco di quiz , ovvero l'uso di un volante e l'uso di altri strumenti come possono essere pulsanti, joystick o uno schermo tattile. Quale diversa percezione di "sensorialità" vi è tra vari videogiochi ?

L'altro punto dubitativo sembra legato ai tempi, i modi certi e le eventuali differenziazioni fra le tipologie di omologhe che richiedono l'esame del codice sorgente "tout court " e chi ne viene escluso, sempre in base al ragionamento fatto in precedenza sulla "simulazione delle principali attività sensoriali.

Vedremo se tali suggerimenti saranno accolti, ma visto che in passato sono già state emanate alcune circolari esplicative, il dubbio resta.

Altra questione, non meno rilevante, attiene alla procedura di infrazione aperta proprio in riferimento al decreto 8 novembre 2005 che viola gli art.28-30 CE (sono ora gli articoli 34-36 TFUE ) sulla libera circolazione delle merci. La procedura è ancora aperta e giunta allo stadio finale ha costretto il governo italiano alla nuova , sopra menzionata notifica per evitare di arrivare davanti alla Corte di Giustizia per inadempimento, come è accaduto alla Grecia in un caso analogo sui videogiochi.

La questione su cui riflettere, al limite del paradosso, sta comunque nel fatto che ad oggi la normativa, e quindi il regolatore, impone e obbliga alle imprese di gestione di installare videogiochi, e o giochi comma 7, nel rispetto di ben due decreti sul contingentamento degli apparecchi da intrattenimento e nel contempo rende impossibile l'attività di vendita, e soprattutto d'importazione dei medesimi. La verifica sul rispetto delle disposizioni, che impongono la presenza di apparecchi comma7 laddove vengono installate newslot, ha reso necessario un inasprimento dei controlli sui tali adempimenti e si è scelto di mantenere una tassazione non in linea con altre realtà europee.

**Riuscirà insomma lo Stato italiano a evitare la Corte di Giustizia per inadempimento sui videogiochi?**

## *Comma 7: Bruxelles chiede garanzie ad Aams sulle nuove procedure di omologa*

Scritto da Ac Lunedì 23 Agosto 2010 13:57

Il decreto sulle nuove procedure di omologazione per gli apparecchi comma 7, ovvero, i videogiochi di 'puro' intrattenimento non convince, in toto, la Commissione Europea. Da Bruxelles arrivano infatti delle osservazioni nei confronti del Ministero dell'Economia e i Monopoli di Stato, relativi alla notifica (n.2010/282/I) che modifica il precedente Decreto del 8 novembre 2005, riguardante le **regole di omologa**. La Commissione, in particolare, si sofferma sul diverso trattamento previsto dalla norma per alcune categorie di apparecchi da gioco (si tratta dei cosiddetti 'simulatori') che sarebbero riconoscibili attraverso l'interpretazione del concetto di "apparecchio il cui funzionamento è finalizzato a simulare le principali manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale". Secondo la commissione il dubbio interpretativo sulla differenza che vi sarebbe fra un simulatore virtuale e altri giochi, legato più che altro alla traduzione pratica della norma, ovvero nell'uso di strumenti atti a far emergere tali "manifestazioni sensoriali" che permettano di discriminare tra le diverse categorie di gioco. Non solo.

A non convincere sono anche i tempi delle omologhe, che prevedono altre differenziazioni fra vari tipi di omologa e richiedono solo in alcuni casi l'esame del codice sorgente, sempre in base alla tipologia del gioco, anche qui non chiaramente specificata.

La **procedura di infrazione** (2005/5055/I) pendente sul nostro paese da ormai 5 anni, rimane quindi aperta, per il contrasto alla "libera circolazione delle merci", con il rischio, a questo punto sempre meno remoto, di un inoltro del caso alla Corte di Giustizia nel caso in cui dovesse essere denunciato un "inadempimento" da parte del nostro paese.

Da Piazza Mastai, tuttavia, non si registra un clima di **particolare preoccupazione**, visto l'impegno e l'evidente interesse nel risolvere la situazione e la concertazione con gli stessi organi comunitari che ha accompagnato la stesura della nuova normativa la quale, comunque, era ritenuta indispensabile per il mercato, anche se non fosse stato espressamente imposto dall'infrazione. Resta comunque la grana da risolvere e una normativa ancora da adeguare.

**Da gioconews**